



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Provincia di Roma

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25
Del 22-07-2014

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 10:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FABIO STEFONI	P	BALLINI ERNESTO	P
CARLA GLORIA	P	CURZI ALDO	P
MARTINA PIETROLUNGO	P	VIRGILI MASSIMO	P
MARIA LUISA MARCHETTI	P	BALDELLI EMANUELE	P
MICAELA DE MATTIA	P	VALENTINI FABIO	P
ALFONSO ANTONIO PEDICINO	P	GALOSSI NICOLA	P
EMILIANO ROSSI	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Consigliere ERNESTO BALLINI in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Rogato

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI



OVO DI PORTO

ma

Verbale n. 25

L'assessore Boni illustra la proposta di seguito riportata,

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- *l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;*
- *la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;*

Ricordato che la TASI:

- *è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;*
- *ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;*
- *è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;*
- *è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;*

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;*
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);*
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;*
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;*

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);*
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:*
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);*
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;*
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);*
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);*

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, se l'invio della delibera da parte del comune avveniva entro il 23 maggio 2014;*
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, se l'invio della delibera da parte del comune avveniva entro il 10 settembre 2014;*

- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 22/07/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Richiamato in particolare l'art. 11C del Regolamento, il quale dispone che: "Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone l'ammontare e le modalità applicative"

Ritenuto, per l'anno 2014:

- di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013);
- di escludere l'applicazione della aliquota TASI per gli altri immobili differenti dall'abitazione principale, ai fini di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
<i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	<i>2,50</i>
<i>Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale</i>	<i>2,50</i>
<i>Altri immobili</i>	<i>0,00</i>
<i>Fabbricati rurali strumentali</i>	<i>1 per mille</i>

Stimato in € 1.070.000 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote previste;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 9C del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- emergenze atmosferiche;
- protezione civile;
- Funzioni generali di amministrazione e di gestione e di controllo (parte)

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	<i>Illuminazione pubblica</i>	<i>€ 73.000</i>
2	<i>manutenzione strade</i>	<i>€ 112.000</i>
3	<i>manutenzione del verde</i>	<i>€ 63.000</i>
4	<i>emergenze atmosferiche</i>	<i>€ 25.000</i>

5	protezione civile	€ 6.500
6	Funzioni generali di amministrazione e di gestione e di controllo (parte)	€ 790.500
TOTALE		€ 1.070.000

a fronte di un gettito di € 1.070.000,00 (copertura 100 %);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del TUEL

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
<i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	<i>2,5 per mille</i>
<i>Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale</i>	<i>2,5 per mille</i>
<i>Altri immobili</i>	<i>0,00</i>
<i>Fabbricati rurali strumentali</i>	<i>1 per mille</i>

- 2) di stimare in € 1.070.000 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 3) di stabilire in 1.070.000 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come da prospetto sottoriportato:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 73.000

2	manutenzione strade	€ 112.000
3	manutenzione del verde	€ 63.000
4	emergenze atmosferiche	€ 25.000
5	protezione civile	€ 6.500
6	Funzioni generali di amministrazione e di gestione e di controllo (parte)	€ 790.500
TOTALE		€ 1.070.000

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune,
Infine stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

L'assessore Boni riferisce che la TASI è destinata a sostituire il carico fiscale concesso all'IMU sull'abitazione principale ed anche la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi a mq. che l'anno scorso era stata pagata direttamente dallo Stato. Propone di passare direttamente al punto discusso in commissione bilancio e al riguardo propone un emendamento dandone spiegazione. Ossia l'emendamento vuole eliminare dalla tabella la seconda riga ove è riportato: "Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale". Aggiunge che la motivazione è che la casistica degli immobili locati ad inquilini che vi trasferiscono la residenza non è stata ancora interpretata con chiarezza. Quindi la proposta è quella di far pagare la TASI per l'abitazione principale mentre per le abitazioni date in locazione, ove l'inquilino trasferisca la propria residenza, si valuterà caso per caso, demandando all'Ufficio Tributi se la TASI debba essere pagata dal proprietario o in parte anche dall'affittuario. Evidenza infine che questa imposta riguarda i cosiddetti servizi indivisibili: illuminazione pubblica, manutenzione strade, verde, emergenze atmosferiche, protezione civile ed infine Funzioni generali di amministrazione e di gestione e di controllo che consiste nella voce più onerosa come risulta nella tabella questa voce è quella che riguarda le spese fisse del comune che sono quelle del personale.;

Interviene **il consigliere Baldelli** chiedendo maggiori delucidazioni.

Interviene il **Sindaco** proponendo una sospensione per una riunione dei capigruppo insieme al Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Il Presidente pone ai voti la sospensione;

Il Consiglio comunale approva la sospensione all'unanimità;

**Alle ore 11.05 previo appello del Segretario Comunale riprende la seduta del Consiglio.
Presenti 12 Assenti 1 (Sindaco)**

Alle ore 11.06 entra il Sindaco

Tuti presenti

L'Assessore Boni legge l'emendamento allegato al presente atto

Interviene il **consigliere Baldelli** che a nome del gruppo annuncia voto di astensione;

Non essendovi ulteriori interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che dà il seguente risultato

Favorevoli 9 contrari nessuno astenuti 4 (Virgili, Baldelli, Valentini e Galossi)

DELIBERA

L'approvazione dell'emendamento allegato al presente atto.

Non essendovi ulteriori interventi in merito alla proposta di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della lettura della proposta fatta dall'Assessore Boni,

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, apposti in calce alla proposta di delibera e di seguito riportati;

Il Responsabile dell'Area IV Economico-Finanziario

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs/2000;

Vista la precedente proposta di Deliberazione. Riscontratane la regolarità Tecnica e Contabile;
Esprime il seguente parere

La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista **TECNICO** e **CONTABILE**
Il Responsabile del Servizio
Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

Non essendovi dichiarazioni di voto,

Con votazione che dà il seguente risultato

Favorevoli 9 contrari nessuno astenuti 4 (Virgili, Baldelli, Valentini e Galossi)

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014 così come emendate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,5 per mille
Altri immobili	0,00
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

- 2) **di stimare** in € 1.070.000 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 3) **di stabilire** in 1.070.000 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come da prospetto sottoriportato:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 73.000
2	manutenzione strade	€ 112.000
3	manutenzione del verde	€ 63.000
4	emergenze atmosferiche	€ 25.000
5	protezione civile	€ 6.500
6	Funzioni generali di amministrazione e di gestione e di controllo (parte)	€ 790.500
TOTALE		€ 1.070.000

- 4) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) **di pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune,

Infine stante l'urgenza di provvedere,

Con votazione che dà il seguente risultato

Favorevoli 9 contrari nessuno astenuti 4 (Virgili, Baldelli, Valentini e Galossi)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ERNESTO BALLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mario Rogato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrazine n. del

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 01-08-2014

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-07-2014

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
- Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mario Rogato

Per copia conforme all'originale.

Castelnuovo di Porto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE